

STATUTO AIR 2004

Denominazione - Scopo - Sede

Art. 1. E' costituita un'associazione non riconosciuta, che persegue scopi morali e non di lucro, apolitica e aconfessionale, con denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOASCOLTO - A.I.R..

Art. 2. Sono scopi dell'associazione:

- a) promuovere, tramite idonee iniziative, la conoscenza del radioascolto in sede nazionale ed internazionale;
- b) recepire le istanze, le aspirazioni ed i problemi dei soci, degli appassionati del radioascolto, anche non soci dell'A.I.R.;
- c) coordinare l'autonoma attività dei soci, realizzando opera catalizzatrice e divulgativa;
- d) rappresentare tutti i soci in sede nazionale ed internazionale;
- e) mantenere rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione competenti in materia di radioascolto.
- f) distribuire ai soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione;

Art. 3. L'ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOASCOLTO, che nel presente atto verrà indicata con la sigla A.I.R., ha sede, per tutti gli effetti di legge, presso il domicilio del Presidente, la cui pubblicità è nota attraverso le pubblicazioni sociali.

Soci e Organi

Art. 4. Possono presentare domanda di ammissione a socio dell'A.I.R. tutti coloro che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 5.

Art. 5. La domanda di ammissione, redatta per iscritto, contenente:

- a) nome e cognome, data di nascita e residenza dell'aspirante socio,
- b) la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale deve essere inviata al Presidente, il quale, consultato il Consiglio Direttivo, ne delibera l'accoglimento.

Il Presidente invia copia dello Statuto dell'A.I.R. e la tessera di iscrizione al richiedente, il quale assume così la qualità di socio.

Art. 6. Il socio che intende dimettersi dovrà darne comunicazione al Presidente a mezzo raccomandata A.R.

La qualità di socio si perde, automaticamente, con il mancato versamento per sei mesi della quota annuale.

Art. 7. L'Assemblea straordinaria, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione di un socio, il quale non può partecipare alla votazione.

Art. 8. Sono Organi dell'A.I.R.:

- a) il Consiglio Direttivo con il suo Presidente;
- b) l'Assemblea.

Gli Organi dell'A.I.R. hanno domicilio presso il recapito indicato sull'Organo Ufficiale dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 3.

L'Assemblea

Art. 9. L'Assemblea si deve riunire almeno una volta ogni anno entro il 30 del mese di giugno.

Hanno diritto di voto solamente i soci in regola con il pagamento della quota sociale e ogni socio dispone di un voto.

I soci possono votare in Assemblea oppure farsi rappresentare da un altro socio al quale abbiano conferito delega scritta oppure mediante voto postale, le cui modalità di attuazione devono garantire la segretezza e devono essere indicate di volta in volta sull'Organo Ufficiale.

Art. 10. L'Assemblea ordinaria come la straordinaria sono regolarmente costituite con la presenza del 25% dei voti in prima convocazione e con qualunque percentuale in seconda convocazione.

Il Presidente ne verifica la regolare costituzione.

Ogni socio può ricevere fino a dieci deleghe.

Art. 11. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

Art. 12. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione del rendiconto annuale;
- b) approvazione della relazione annuale del Presidente;
- c) elezione dei membri del Consiglio Direttivo, in sostituzione di quelli scaduti;
- d) ratifica dell'importo della quota sociale annuale nel caso di variazioni;
- e) approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle modalità di pubblicazione e diffusione dell'Organo Ufficiale;
- f) ratifica della nomina del Responsabile dell'Organo Ufficiale e dei Responsabili della Comunicazione sociale;
- g) coordinamento delle linee generali dell'attività e delle iniziative dell'Associazione;
- h) approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della nomina del Presidente onorario della Associazione;
- i) ratifica della delibera del Consiglio Direttivo sulla revoca dell'incarico di Responsabile dell'Organo Ufficiale e dei Responsabili della Comunicazione sociale.

Art. 13. L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) modifica dello statuto;
- b) esclusione di un socio
- c) scioglimento dell'associazione.

Art. 14. Il Presidente convoca l'Assemblea, in prima e in seconda convocazione, almeno una volta ogni anno ai sensi dell'art. 9 e qualora lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale del mese precedente a quello dell'Assemblea e dovrà contenere il relativo ordine del giorno.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove.

Il numero di voti validi necessario per l'elezione di ciascun consigliere è pari al 20% dei voti espressi.

Ciascun consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16. Ogni socio in regola con la quota associativa può essere eletto membro del Consiglio Direttivo.

Chi desidera candidarsi alle elezioni per il Consiglio Direttivo deve far pervenire in Presidenza la propria candidatura entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto dall'art. 14.

Nessuna candidatura può essere respinta, purché il candidato abbia la qualifica di socio in regola con il pagamento della quota sociale.

Lo spoglio delle schede delle votazioni viene effettuato durante l'Assemblea da almeno tre soci scelti tra i presenti su indicazione di chi presiede l'Assemblea.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio mediante voto postale, pubblicizzato sulle pagine dell'Organo Ufficiale, da far pervenire in Presidenza entro la fine del terzo mese successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea.

Lo spoglio del ballottaggio verrà eseguito dal Comitato Esecutivo di cui all'art. 21 e ratificato dalla successiva Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, i quali provvedono, immediatamente, alla nomina dei tre membri del Comitato Esecutivo di cui all'art. 21, i quali ricopriranno gli incarichi di Presidente, di Tesoriere-Vice Presidente e di Segretario.

Art. 18. Eletti i membri del Comitato Esecutivo, tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere delegati ad una specifica area funzionale, di cui assumono la supervisione e il coordinamento.

Art. 19. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri, convoca il Consiglio Direttivo per iscritto e con congruo anticipo, comunicando contestualmente l'ordine del giorno.

La riunione del C.D. è valida con la presenza di almeno la metà più uno e delibera a maggioranza semplice.

Ogni membro del C.D. può delegarne, per iscritto, un altro a rappresentarlo, mentre ogni consigliere può disporre di un solo voto delegato.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo delibera le variazioni degli importi della quota annuale e può disporre della medesima fino al 50% dell'importo dell'anno precedente.

Art. 21. Il Comitato Esecutivo svolge compiti di coordinamento, rappresentanza, amministrazione ed attua gli indirizzi generali fissati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Art. 22. Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità ed ha in deposito la cassa dell'associazione.

Art. 23. Il Segretario collabora col Presidente per il raggiungimento dei fini sociali, provvede ad evadere la corrispondenza e conserva i verbali delle Assemblee.

Art. 24. Qualora i membri del Consiglio Direttivo scendano sotto il numero di tre, subentrano i soci non eletti che abbiano raggiunto il quorum, mentre, in difetto, si provvede alla cooptazione di soci in regola la cui nomina sarà ratificata dalla prima assemblea ordinaria convocata.

Il Presidente ne dà notizia ai soci con avviso sul primo Organo Ufficiale disponibile.

Art. 25. In caso di dimissioni del Presidente viene nominato, quale Presidente, il Vice Presidente, ma solo per gli affari urgenti, il quale è obbligato a convocare immediatamente il Consiglio Direttivo, anche nei casi diversi da quello previsto dall'art. 24.

In caso di dimissioni di tutti i membri del Comitato Esecutivo, oppure del Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, oppure il Consiglio Direttivo e il Presidente, restano in carica provvisoriamente fino alla elezione dei nuovi membri, rispettivamente da parte del Consiglio Direttivo oppure da parte dell'Assemblea.

Il Presidente, dopo la dichiarazione di dimissioni, ne dà notizia a tutti i soci sul primo Organo Ufficiale disponibile, convocando contestualmente l'Assemblea.

Art. 26. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'A.I.R. nei confronti di terzi.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri e tutti gli obblighi derivanti dagli artt. 36 - 2° comma e 38 del codice civile.

Art. 27. Il Presidente convoca l'Assemblea e compila l'ordine del giorno.

I soci possono richiedere per iscritto al Presidente l'inclusione di argomenti di discussione all'ordine del giorno dell'Assemblea ed è obbligo del Presidente provvedere.

Arbitrato

Art. 28. I soci si impegnano a sottoporre le controversie tra due soci oppure tra socio ed Associazione ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, due nominati ciascuno dalle due parti, il terzo è indicato dai primi due ed assume la presidenza del Collegio.

Della terna arbitrale possono far parte solo i soci dell'A.I.R.

Art. 29. Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza entro tre mesi dalla sua costituzione e ciascun membro dispone di un voto.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

Mezzi finanziari - Patrimonio Sociale - Rendiconto

Art. 30. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali;
- b) dai ricavi derivanti dalle manifestazioni e iniziative promozionali;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale.

Art. 31. Costituiscono patrimonio dell'associazione i mobili e le attrezzature da questa acquistati o derivanti da donazioni, e le rimanenze attive dell'esercizio finanziario.

Art. 32. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre.

Art. 33. Il Tesoriere provvede a redigere il rendiconto annuale entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 34. Il rendiconto del Tesoriere deve contenere:

- a) l'esatta indicazione dei beni costituenti il patrimonio dell'associazione;
- b) la rimanenza attiva o passiva derivante dall'esercizio finanziario precedente;
- c) l'esatta indicazione delle voci di attività;
- d) l'esatta indicazione delle voci di passività;
- e) la cifra totale risultante e il luogo ove è depositata la somma corrispondente all'eventuale saldo attivo.

Organo Ufficiale e Comunicazione sociale

Art. 35. La Comunicazione sociale è rappresentata da una pubblicazione periodica, che include l'Organo Ufficiale, e da un Sito Web dell'AIR.

I Responsabili, rispettivamente, dell'Organo ufficiale, della pubblicazione periodica e del sito Web, scelti tra i soci, sono nominati dal Consiglio Direttivo e la loro nomina è ratificata dall'Assemblea.

Uno stesso socio può assumere l'incarico sia di Responsabile dell'Organo Ufficiale che di Responsabile della pubblicazione periodica.

La revoca degli incarichi di cui ai commi precedenti è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea.

Art. 36. Il Direttore responsabile della pubblicazione periodica, come previsto a norma di legge, sarà nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i soci o non soci dell'A.I.R., avente comunque i requisiti previsti dalle norme sulla stampa vigenti.

La nomina del Direttore responsabile è soggetta a revoca qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la fiducia del Consiglio Direttivo.

Il Direttore responsabile, qualora sia un socio, condivide la linea editoriale con il Responsabile della pubblicazione periodica della associazione.

Art. 37. L'Organo Ufficiale deve pubblicare la convocazione delle assemblee, la sintesi delle delibere assembleari e dei comunicati del Consiglio Direttivo.

Scioglimento

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, di cui all'art. 11.

Art. 39. Lo scioglimento è deciso dal Presidente nell'ipotesi che, nonostante siano state adite le procedure previste dall'art. 14, non sia stato possibile convocare l'Assemblea per un anno consecutivo.

Art. 40. L'Assemblea, contestualmente alla delibera dello scioglimento, o il Presidente, nell'ipotesi di cui all'art. 39, nomina uno o più liquidatori consegnando loro i rendiconti degli ultimi cinque esercizi finanziari ed il rendiconto, redatto secondo la norma dell'art. 34, dell'esercizio finanziario in corso.

Il patrimonio restante a seguito della liquidazione sarà devoluto in beneficenza a cura dei liquidatori.

Foro competente

Art. 41. Per ogni controversia legale è competente il Foro della Sede Legale dell'associazione, ai sensi dell'art. 28 del codice di procedura civile.

Norma finale

Art. 42. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile.

18.04.2004

□